

TAVOLA DI CONCORDANZA DEGLI ARTICOLI DELLA SMD E NORME NAZIONALI DI RECEPIMENTO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Modifiche al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario)

Articoli SMD	Contenuto	Normativa nazionale	Note
Articolo 1 (Oggetto)	<p>La presente direttiva stabilisce un quadro e requisiti comuni per:</p> <p>a) i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti;</p> <p>b) gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell'Unione.</p>	Non necessaria (non prescrive un obbligo da recepire)	
Art. 2.1 (Ambito di applicazione)	<p>1. La presente direttiva si applica a:</p> <p>a) i gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti con riferimento ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabili;</p> <p>b) acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabili.</p>	Articolo 114.2, comma 1 (Ambito di applicazione)	
Art. 2.2	<p>2. Con riferimento ai contratti di credito che rientrano nel suo ambito di applicazione, la presente direttiva non pregiudica i principi del diritto contrattuale né quelli del diritto civile a norma del diritto nazionale in merito al trasferimento dei diritti del creditore in forza di un contratto di</p>	Non necessaria (non prescrive un obbligo da recepire)	

	credito o del contratto di credito stesso, né la tutela garantita ai consumatori o ai debitori a norma, in particolare, dei regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012 nonché delle direttive 93/13/CEE, 2008/48/CE, 2014/17/UE e delle rispettive disposizioni nazionali di recepimento o di altre disposizioni pertinenti dell'Unione o del diritto nazionale in materia di protezione dei consumatori e diritti dei debitori.		
Art. 2.3	3. La presente direttiva non pregiudica le limitazioni imposte dalle normative nazionali degli Stati membri in merito al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, che non è scaduto, è scaduto da meno di 90 giorni o che non è risolto conformemente al diritto civile nazionale.	Art. 114.1., comma 1, lettera a) (Definizioni) 114.2, comma 1 (Ambito di applicazione)	Norma attuata limitando l'ambito di applicazione della nuova riserva alla gestione di crediti in sofferenza come definiti dalle disposizioni secondarie della Banca d'Italia.
Art. 2.4	4. La presente direttiva lascia impregiudicate le prescrizioni delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di gestione dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso quando l'acquirente di crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) nella misura in cui tali legislazioni nazionali: a) non influiscono sul livello di tutela garantita ai consumatori dalla presente direttiva; b) assicurano che le autorità competenti ricevano le informazioni necessarie dai gestori di crediti.	Art. 114.2, comma 2 (Ambito di applicazione) Art. 114.10, comma 4 (Informativa ai debitori ceduti)	Norma attuata escludendo dall'ambito di applicazione delle disposizioni di attuazione della SMD le operazioni di cartolarizzazione salvo per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione individuale previsto per il debitore ceduto.
Art. 2.5	5. La presente direttiva non si applica: a) alla gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, effettuata da: i) un ente creditizio stabilito nell'Unione;	Art. 114.1., comma 1, lettera e) (Definizioni) Art. 114.2, comma 1 (Ambito di applicazione) Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)	

	<p>ii) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato conformemente alla direttiva 2011/61/UE o una società di gestione o una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE, a condizione che la società di investimento non abbia designato una società di gestione ai sensi di tale direttiva, per conto del fondo che gestisce;</p> <p>iii) un ente non creditizio soggetto alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 20 della direttiva 2008/48/CE o all'articolo 35 della direttiva 2014/17/UE quando svolge attività in tale Stato membro;</p> <p>b) alla gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, che non è stato emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, tranne nei casi in cui i diritti del creditore derivanti dal contratto di credito o il contratto di credito stesso sono sostituiti da un contratto di credito emesso da tale ente creditizio;</p> <p>c) all'acquisizione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso da parte di un ente creditizio stabilito nell'Unione;</p> <p>d) al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, verificatosi prima della data di cui all'articolo 32, paragrafo 2, primo comma.</p>		
Art. 2.6	<p>6. Gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione della presente direttiva la gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso effettuata da notai e ufficiali giudiziari pubblici, quali definiti dal diritto nazionale, o avvocati, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), quando esercitano attività di gestione di crediti nel quadro della loro professione.</p>	Discrezionalità non esercitata	

<p>Articolo 3 (Definizioni)</p>	<p>Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>1) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>2) «creditore»: un ente creditizio che ha emesso un credito o un acquirente di crediti;</p> <p>3) «debitore»: una persona fisica o giuridica che ha concluso un contratto di credito con un ente creditizio, compreso il suo successore legale o cessionario;</p> <p>4) «contratto di credito»: un contratto nella sua versione originaria, modificato o sostituito, in base al quale un ente creditizio concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga;</p> <p>5) «contratto di gestione del credito»: un contratto scritto concluso tra un acquirente di crediti e un gestore di crediti riguardante i servizi che quest'ultimo deve prestare per conto dell'acquirente di crediti;</p> <p>6) «acquirente di crediti»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio che acquisisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabili;</p> <p>7) «fornitore di servizi di gestione dei crediti»: un terzo di cui si avvale il gestore di crediti per lo svolgimento di una delle attività di gestione del credito;</p> <p>8) «gestore di crediti»: una persona giuridica che, nel quadro della sua attività d'impresa, gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi legati ai</p>	<p>Art. 114.1 (Definizioni)</p>	<p>Non sono state inserite in forma espressa in quanto ritenute non necessarie, le definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sub 4), coperta dalla previsione dell'art. 114.2; - sub 5), coperta dalla previsione 114.3, comma 4; - sub 7) in quanto coperta dalla previsione dell'art. 114.3, comma 6; - sub 12) in quanto già inclusa nel TUB (Titolo VI); - sub 13) in quanto coperta dal combinato disposto dell'art. 114.1, comma 1, lett. a) e comma 2.
---	--	---------------------------------	---

	<p>diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, per conto di un acquirente di crediti, e svolge almeno una o più delle attività di gestione dei crediti;</p> <p>9) «attività di gestione dei crediti»: una o più delle attività seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) riscuotere o recuperare dal debitore, conformemente al diritto nazionale, i pagamenti dovuti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; b) rinegoziare con il debitore, conformemente al diritto nazionale, i termini e le condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti, qualora il gestore di crediti non sia un «intermediario del credito» ai sensi dell'articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48/CE o dell'articolo 4, punto 5, della direttiva 2014/17/UE; c) gestire eventuali reclami relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; d) informare il debitore di qualsiasi variazione dei tassi di interesse, degli oneri o dei pagamenti dovuti legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; <p>10) «Stato membro di origine»: per il gestore di crediti, lo Stato membro in cui è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale e, per l'acquirente di crediti o il suo rappresentante, lo Stato membro in cui è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;</p>		
--	--	--	--

	<p>11) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, in cui il gestore di crediti ha stabilito una succursale o in cui svolge attività di gestione dei crediti e, in ogni caso, lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;</p> <p>12) «consumatore»: una persona fisica che, nell'ambito dei contratti di credito disciplinati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale o professionale;</p> <p>13) «contratto di credito deteriorato»: un contratto di credito classificato come esposizione deteriorata conformemente all'articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>		
Articolo 4 (Requisiti generali)	<p>1. Gli Stati membri esigono che il gestore di crediti ottenga un'autorizzazione nello Stato membro di origine prima di iniziare la propria attività all'interno del territorio di quest'ultimo, in conformità dei requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.</p> <p>2. Gli Stati membri conferiscono il potere di concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3.</p>	Art. 114.3, comma 1 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	
Articolo 5 (Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)	<p>1. Fatto salvo l'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono i requisiti seguenti per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1:</p> <p>a) il richiedente è una persona giuridica di cui all'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cui sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la cui sede principale si trovi nello Stato membro in cui il richiedente chiede l'autorizzazione;</p> <p>b) i membri dell'organo di direzione o di amministrazione del richiedente godono di una reputazione sufficientemente buona dimostrata provando che:</p>	Art. 114.6 (Autorizzazione) Art. 114.13 (Rinvio)	L'Art. 114.13 rileva per i richiami ivi previsti agli articoli del TUB in materia di partecipazioni al capitale ed esponenti aziendali.

	<ul style="list-style-type: none">i) possiedono un certificato penale che non riporta condanne, o un documento avente funzione analoga a livello nazionale, in riferimento a pertinenti illeciti penali connessi in particolare con quelli contro il patrimonio, relativi a servizi e attività finanziari, al riciclaggio, all'usura, alle frodi, ai reati fiscali, alla violazione del segreto professionale o all'integrità fisica nonché connessi con qualsiasi altro reato previsto dalla legislazione in materia di società, fallimenti, insolvenza o tutela dei consumatori;ii) gli effetti cumulativi di incidenti minori non pregiudicano la loro buona reputazione;iii) sono sempre stati trasparenti, aperti e collaborativi nelle loro relazioni professionali precedenti con le autorità di vigilanza e di regolamentazione;iv) non sono oggetto di alcuna procedura di insolvenza in corso o non sono stati dichiarati falliti in precedenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale; <p>c) l'organo di direzione o di amministrazione del richiedente, nel suo complesso, possiede un'esperienza e conoscenze sufficienti per condurre l'attività in modo competente e responsabile;</p> <p>d) le persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale del richiedente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, godono di sufficiente buona reputazione dimostrata dal soddisfacimento dei requisiti di cui alla lettera b), punti i) e iv), del presente paragrafo;</p> <p>e) il richiedente dispone di solidi dispositivi di governo societario e di adeguati meccanismi di controllo interno, comprese le procedure contabili e di gestione del rischio, che assicurano il rispetto dei diritti del debitore e</p>		
--	---	--	--

	<p>il rispetto delle leggi che disciplinano i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o il contratto di credito stesso, e del regolamento (UE) 2016/679;</p> <p>f) il richiedente applica una politica adeguata a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela e il leale e diligente trattamento dei debitori, anche tenendo conto della loro situazione finanziaria e, se del caso, della necessità di deferire tali debitori a consulenti in materia di debito o ai servizi sociali;</p> <p>g) il richiedente dispone di adeguate e specifiche procedure interne che assicurano la registrazione e il trattamento dei reclami del debitore;</p> <p>h) il richiedente dispone di idonee procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo nel caso in cui le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849 definiscono i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;</p> <p>i) il richiedente è soggetto, in virtù del diritto nazionale applicabile, a obblighi di segnalazione e informativa al pubblico.</p> <p>2. Previa consultazione di tutti i pertinenti portatori di interessi e tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, l'ABE pubblica orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativamente ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.</p> <p>3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine rifiutano l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nel caso in cui il richiedente non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).</p>		
<p>Articolo 6 (Capacità di</p>	<p>1. Gli Stati membri accertano se i gestori di crediti, nello svolgimento di attività di gestione dei crediti:</p>	<p>Art. 114.7 (Detenzione di fondi)</p>	

<p>detenere fondi)</p>	<p>a) sono autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti; oppure</p> <p>b) è loro vietato di ricevere e detenere fondi dai debitori.</p> <p>2. Se i gestori di crediti sono autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori a norma del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri:</p> <p>a) stabiliscono, oltre ai requisiti per la concessione di un'autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il requisito che il richiedente possenga un conto separato in un ente creditizio in cui tutti i fondi ricevuti dai debitori sono accreditati e mantenuti fino al loro convogliamento al rispettivo acquirente di crediti, alle condizioni concordate con quest'ultimo;</p> <p>b) provvedono affinché tali fondi siano protetti, conformemente al diritto nazionale e nell'interesse degli acquirenti di credito, dalle pretese degli altri creditori dei gestori di crediti, in particolare in caso di insolvenza;</p> <p>c) stabiliscono che, quando un debitore esegue un pagamento a un gestore di crediti al fine di rimborsare, parzialmente o totalmente, gli importi dovuti relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, tale pagamento è considerato erogato all'acquirente di crediti;</p> <p>d) impongono al gestore di crediti, ogniqualevolta riceve fondi dal debitore, di consegnare a quest'ultimo una ricevuta o una quietanza liberatoria, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, in cui sono riportati gli importi ricevuti.</p> <p>3. Quando non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori nell'ambito del loro modello imprenditoriale, i gestori di crediti palesano tale intenzione nella domanda di autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1. In tali casi i requisiti previsti in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo non si applicano.</p>		
-------------------------------	---	--	--

<p>Articolo 7 (Procedura di autorizzazione dei gestori di crediti)</p>	<p>1. Gli Stati membri stabiliscono una procedura per l'autorizzazione dei gestori di crediti che consenta al richiedente di presentare una domanda, fornendo tutte le informazioni necessarie all'autorità competente dello Stato membro di origine al fine di verificare che il richiedente soddisfi tutte le condizioni stabilite nelle misure nazionali che recepiscono l'articolo 5, paragrafo 1, e, ove pertinente, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).</p> <p>2. La domanda di autorizzazione dei gestori di crediti di cui al paragrafo 1 è corredata degli elementi seguenti:</p> <p>a) prova dello stato giuridico del richiedente e copia del suo atto costitutivo e del suo statuto;</p> <p>b) indirizzo della sede principale o della sede legale del richiedente;</p> <p>c) identità dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione del richiedente e delle persone che detengono partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>d) prova del fatto che il richiedente rispetta le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c);</p> <p>e) prova del fatto che le persone che detengono partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013 rispettano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della presente Direttiva;</p> <p>f) prova dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e);</p> <p>g) prova della politica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f);</p>	<p>Art. 114.6, comma 3 (Autorizzazione)</p>	<p>Non è necessario prevedere il ricorso giurisdizionale a fronte dei provvedimenti dell'autorità in quanto principio generale dell'ordinamento.</p>
--	---	---	--

	<p>h) prova delle procedure interne di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g);</p> <p>i) prova delle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h);</p> <p>j) ove pertinente, prova dell'esistenza di un conto separato presso un ente creditizio quale previsto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);</p> <p>k) eventuali contratti di esternalizzazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, se la domanda è completa.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché, entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste, le autorità competenti dello Stato membro di origine notifichino al richiedente la concessione o il diniego dell'autorizzazione indicando le ragioni del diniego.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale, qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine decidano di rifiutare la richiesta di autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, o qualora, entro i termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti non abbiano adottato alcuna decisione in merito alla domanda.</p>		
<p>Articolo 8 (Revoca dell'autorizzazione)</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine dispongano dei necessari poteri di vigilanza e indagine, nonché dei poteri sanzionatori, in conformità dell'articolo 22 per revocare l'autorizzazione concessa a un gestore di crediti se tale gestore di crediti:</p> <p>a) non si avvale dell'autorizzazione entro 12 mesi dalla data della sua concessione; o</p>	<p>Art. 114.6, comma 6 (Autorizzazione)</p>	

	<p>b) rinuncia espressamente all'autorizzazione; o</p> <p>c) ha cessato di esercitare l'attività di gestore di crediti da oltre 12 mesi; o</p> <p>d) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con altro mezzo irregolare; o</p> <p>e) non soddisfa più i requisiti per la concessione dell'autorizzazione come gestore di crediti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, e, ove pertinente, all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a); o</p> <p>f) commette una grave violazione delle norme applicabili, comprese le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva o di altre norme a tutela dei consumatori, comprese le norme applicabili dello Stato membro ospitante e dello Stato membro in cui il credito è stato concesso.</p> <p>2. In caso di revoca dell'autorizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine informino immediatamente le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, se il gestore di crediti presta servizi a norma dell'articolo 13, e anche le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.</p>		
<p>Articolo 9 (Elenco o registro dei gestori di crediti autorizzati)</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano e gestiscano quanto meno un elenco o, se ritenuto più opportuno, un registro nazionale di tutti i gestori di crediti che sono autorizzati a prestare servizi nel loro territorio, compresi i gestori di crediti che prestano servizi a norma dell'articolo 13 della presente direttiva.</p> <p>L'ABE elabora orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per l'istituzione e la tenuta di detti elenchi o registri, specificando i tipi di informazioni in essi contenute, al fine di</p>	<p>Art. 114.5 (Albo dei gestori di crediti in sofferenza)</p>	

	<p>garantire parità di condizioni in tutta l'Unione e trasparenza per gli acquirenti di crediti e per i debitori.</p> <p>2. L'elenco o il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile online sul sito web delle autorità competenti ed è aggiornato periodicamente.</p> <p>3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata a norma dell'articolo 8, le autorità competenti aggiornano immediatamente l'elenco o il registro di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</p>		
<p>Articolo 10.1 (Rapporti con i debitori, comunicazione del trasferimento e comunicazioni successive)</p>	<p>1. Gli Stati membri esigono che gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti, nei loro rapporti con i debitori:</p> <p>a) agiscano in buona fede, in modo equo e professionale;</p> <p>b) forniscano ai debitori informazioni che non siano fuorvianti, poco chiare o false;</p> <p>c) rispettino e tutelino le informazioni personali e la riservatezza dei debitori;</p> <p>d) comunichino con i debitori in un modo che non costituisca molestia, coercizione o indebito condizionamento.</p>	Art. 114.8 (Principi generali)	
<p>Articolo 10 (commi 2, 3 e 4) (Rapporti con i debitori, comunicazione del trasferimento e comunicazioni successive)</p>	<p>2. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo qualsiasi trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, a un acquirente di crediti, e sempre rispetto all'avvio del recupero dei crediti, ma anche ogniqualvolta richiesto dal debitore, l'acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, l'entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, invii al debitore una comunicazione, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, che comprenda almeno quanto segue:</p>	Art. 114.10 (Informativa ai debitori ceduti)	

	<p>a) informazioni in merito al fatto che il trasferimento avuto luogo, compresa la data del trasferimento;</p> <p>b) i dati d'identificazione e di contatto dell'acquirente di crediti;</p> <p>c) ove nominato, i dati d'identificazione e di contatto del gestore di crediti o dell'entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii);</p> <p>d) ove nominato, le prove relative all'autorizzazione del gestore di crediti concessa a norma dell'articolo 7;</p> <p>e) ove pertinente, i dati d'identificazione e i dati di contatto del fornitore di servizi di gestione dei crediti;</p> <p>f) presentato in modo evidente, un punto di contatto presso l'acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, presso l'entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o presso il gestore di crediti e, se del caso, presso il fornitore di servizi di gestione dei crediti, da cui ricevere informazioni se necessario;</p> <p>g) informazioni sugli importi dovuti dal debitore al momento della comunicazione, specificando quanto dovuto sotto forma di capitale, interessi, commissioni e altri oneri consentiti;</p> <p>h) una dichiarazione attestante che tutto il pertinente diritto dell'Unione e nazionale riguardante in particolare l'esecuzione dei contratti, la tutela dei consumatori, i diritti del debitore e il diritto penale continua ad applicarsi;</p> <p>i) il nome, l'indirizzo e i dati di contatto delle autorità competenti dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale</p>		
--	---	--	--

	<p>e alle quali il debitore può presentare un reclamo.</p> <p>La comunicazione di cui al primo comma è redatta in un linguaggio chiaro e comprensibile per il pubblico.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché, in tutte le successive comunicazioni con il debitore, l'acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, l'entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, si includano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo, tranne nel caso in cui si tratti della prima comunicazione successiva alla nomina di un nuovo gestore di crediti, nel qual caso sono incluse anche le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), del presente articolo.</p> <p>4. I paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati eventuali requisiti aggiuntivi in materia di comunicazioni previsti da altre normative dell'Unione o nazionali applicabili.</p>		
<p>Articolo 11 (Rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l'acquirente di crediti)</p>	<p>1. Quando un acquirente di crediti non svolge direttamente attività di gestione dei crediti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti nominato presti i suoi servizi in relazione alla gestione e all'esecuzione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito stesso, sulla base di un contratto di gestione dei crediti con l'acquirente di crediti.</p> <p>2. Il contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 contempla quanto segue:</p> <p>a) una descrizione dettagliata delle attività di gestione dei crediti svolte dal gestore di crediti;</p> <p>b) il livello di remunerazione del gestore di crediti o le modalità di calcolo di tale remunerazione;</p> <p>c) la misura in cui il gestore di crediti può rappresentare l'acquirente di</p>	<p>Art. 114.3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)</p>	

	<p>crediti nei confronti del debitore;</p> <p>d)l'impegno delle parti a rispettare il diritto dell'Unione e il diritto nazionale applicabili ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori e la protezione dei dati;</p> <p>e)una clausola che imponga il leale e diligente trattamento dei debitori.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché il contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 contenga un requisito in base al quale il gestore di crediti notifica all'acquirente di crediti, prima dell'esternalizzazione, le sue attività di gestione dei crediti.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti conservi e mantenga la seguente documentazione per almeno cinque anni a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 o per la durata del termine di prescrizione di legge applicabile nello Stato membro di origine, ma in entrambi i casi per non più di 10 anni:</p> <p>a) la corrispondenza pertinente con l'acquirente di crediti e il debitore, alle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile;</p> <p>b) le istruzioni pertinenti ricevute dall'acquirente di crediti in relazione ai diritti del creditore derivante da ciascun contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso, che esso gestisce ed esegue per conto dell'acquirente di crediti, alle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile;</p> <p>c) il contratto di gestione dei crediti.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti metta la</p>		
--	--	--	--

	documentazione di cui al paragrafo 4 a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.		
Articolo 12 (Esternalizzazione da parte del gestore di crediti)	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove il gestore di crediti si avvalga di un fornitore di servizi di gestione dei crediti per lo svolgimento delle attività di gestione dei crediti, il gestore di crediti conservi la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi di cui alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. L'esternalizzazione di tali attività di gestione dei crediti è subordinata alle condizioni seguenti:</p> <p>a) la conclusione di un contratto di esternalizzazione scritto tra il gestore di crediti e il fornitore di servizi di gestione dei crediti, in forza del quale il fornitore di servizi di gestione dei crediti è tenuto a rispettare le disposizioni legali applicabili, comprese le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, e il pertinente diritto dell'Unione o il diritto nazionale applicabile ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito, o al contratto di credito stesso;</p> <p>b) è vietato esternalizzare a un fornitore di servizi di gestione dei crediti tutte le attività di gestione dei crediti contemporaneamente;</p> <p>c) il rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l'acquirente di crediti e gli obblighi contrattuali del gestore di crediti nei confronti dell'acquirente di crediti o dei debitori non sono modificati dal contratto di esternalizzazione concluso con il fornitore di servizi di gestione dei crediti;</p> <p>d) il rispetto da parte del gestore di crediti dei requisiti per la sua autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non è compromesso dall'esternalizzazione di alcune delle sue attività di gestione del credito;</p> <p>e) l'esternalizzazione a un fornitore di servizi di gestione dei crediti non impedisce la vigilanza del gestore di crediti da parte delle autorità competenti in conformità degli articoli 14 e 21;</p>	Art. 114.3, commi 6 e 9 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	

	<p>f) il gestore di crediti ha accesso diretto a tutte le informazioni pertinenti relative alle attività di gestione dei crediti esternalizzate al fornitore di servizi di gestione dei crediti;</p> <p>g) dopo la risoluzione del contratto di esternalizzazione, il gestore di crediti dispone delle competenze e delle risorse per poter prestare le attività di gestione dei crediti esternalizzate.</p> <p>L'esternalizzazione delle attività di gestione dei crediti non è effettuata in modo tale da compromettere la qualità del controllo interno del gestore di crediti o la solidità o la continuità delle sue attività di gestione del credito.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti informi le autorità competenti dello Stato membro di origine e, se del caso, dello Stato membro ospitante prima di esternalizzare le sue attività di gestione dei crediti in conformità del paragrafo 1.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti conservi e mantenga la documentazione relativa alle pertinenti istruzioni fornite al fornitore di servizi di gestione dei crediti, in conformità delle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile, e al contratto di esternalizzazione di cui al paragrafo 1, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di esternalizzazione o per la durata del termine di prescrizione legale applicabile nello Stato membro, ma in entrambi i casi per non più di 10 anni.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti e il fornitore di servizi di gestione dei crediti mettano le informazioni di cui al paragrafo 3 a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di gestione dei crediti non siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori.</p>		
--	---	--	--

<p>Articolo 13 (Libertà di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante)</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti che ha ottenuto l'autorizzazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro di origine abbia il diritto di prestare nell'Unione i servizi contemplati in tale autorizzazione, senza pregiudizio delle limitazioni o dei requisiti stabiliti dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante in conformità della presente direttiva, compreso, se del caso, il divieto di ricevere e detenere fondi dai debitori, che non siano collegati ad altri requisiti di autorizzazione dei gestori di crediti, o di quelli previsti per la rinegoziazione dei termini e delle condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora intenda prestare servizi in uno Stato membro ospitante, il gestore di crediti che ha ottenuto un'autorizzazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro di origine fornisca all'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni seguenti:</p> <p>a) lo Stato membro ospitante in cui il gestore di crediti intende prestare i suoi servizi e, se tale informazione è già nota al gestore di crediti, lo Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine;</p> <p>b) se del caso, l'indirizzo della succursale del gestore di crediti stabilita nello Stato membro ospitante;</p> <p>c) se del caso, l'identità e l'indirizzo del fornitore di servizi di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante;</p> <p>d) l'identità delle persone responsabili della direzione delle attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante;</p> <p>e) se del caso, informazioni sulle misure adottate per adeguare le procedure interne, i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno per garantire la conformità con la normativa applicabile</p>	<p>Art. 114.9 (Operatività transfrontaliera)</p>	
--	--	--	--

	<p>ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;</p> <p>f) una descrizione della procedura stabilita per conformarsi alle norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, in virtù delle quali il diritto nazionale dello Stato membro ospitante che recepisce la direttiva (UE) 2015/849 designa i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;</p> <p>g) il fatto che il gestore di crediti dispone o meno di mezzi adeguati per comunicare nella lingua dello Stato membro ospitante o nella lingua del contratto di credito;</p> <p>h) se il gestore di crediti è autorizzato o meno nello Stato membro di origine a ricevere e detenere fondi dai debitori.</p> <p>3. Entro 45 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, che ne notificano immediatamente il ricevimento. Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano successivamente il gestore di crediti della data in cui le informazioni sono state comunicate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e della data in cui dette autorità competenti notificano il ricevimento delle informazioni. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 anche alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale se le autorità competenti dello Stato membro di origine non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2.</p>		
--	---	--	--

	<p>5. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti possa iniziare a prestare servizi nello Stato membro ospitante a decorrere dalla prima delle date seguenti:</p> <p>a) la data di ricezione della notifica mediante la quale le autorità competenti dello Stato membro ospitante confermano il ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3;</p> <p>b) in caso di mancata ricezione della notifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la scadenza del termine di due mesi a decorrere dalla data di trasmissione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.</p> <p>6. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti informi le autorità competenti dello Stato membro di origine di ogni successiva modifica delle informazioni che devono essere comunicate in conformità del paragrafo 2. In siffatti casi, gli Stati membri assicurano il rispetto della procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.</p> <p>7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante registrino nell'elenco o nel registro di cui all'articolo 9 i gestori di crediti autorizzati a prestare attività di gestione dei crediti nel loro territorio e le informazioni relative allo Stato membro di origine.</p>		
<p>Articolo 14.1 (Vigilanza dei gestori di crediti che prestano servizi transfrontalieri)</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine esaminino e valutino la conformità su base continuativa del gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante ai requisiti della presente direttiva.</p>	<p>Art. 114.9, comma 1 (Operatività transfrontaliera)</p>	
<p>Art. 14.2</p>	<p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine abbiano il potere di vigilare e indagare sui gestori di crediti, nonché di imporre loro sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in relazione ai requisiti della presente direttiva</p>	<p>Art. 114.11 (Vigilanza) Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti)</p>	

	quando svolgono le loro attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante.		
Art. 14.3	3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino i provvedimenti adottati nei confronti del gestore di crediti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, ove pertinente, dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.	Art. 114.12, comma 1, lett. b) (Scambio di informazioni e cooperazione)	
Art. 14.4	4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il gestore di crediti svolga attività di gestione dei crediti in uno Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, cooperino strettamente nello svolgimento delle funzioni e dei compiti, in particolare in occasione di verifiche, indagini e ispezioni in loco.	Art. 114.12 (Scambio di informazioni e cooperazione)	
Art. 14.5	5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine nell'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente direttiva chiedano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante assistenza per lo svolgimento di un'ispezione in loco presso una succursale costituita nello Stato membro ospitante o nei confronti di un fornitore di servizi di gestione dei crediti nominato nello Stato membro ospitante. L'ispezione in loco presso una succursale o nei confronti di un fornitore di servizi di gestione dei crediti avviene conformemente al diritto dello Stato membro nel quale è effettuata.	Art. 114.11, comma 8 (Vigilanza)	
Art. 14.6	6. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano la facoltà di decidere le misure più appropriate da adottare, caso per caso, per soddisfare la richiesta di assistenza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine.	Art. 114.11, comma 8 (Vigilanza)	
Art. 14.7	7. Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono di condurre ispezioni in loco per conto delle autorità competenti dello Stato membro di origine, esse informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di origine dei risultati di tali ispezioni.	Art. 114.11, comma 9 (Vigilanza)	

Art. 14.8	8. Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini con riguardo alle attività di gestione dei crediti realizzate nel loro territorio da un gestore di crediti autorizzato nello Stato membro di origine. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano immediatamente i risultati di tali verifiche, ispezioni e indagini alle autorità competenti dello Stato membro di origine.	Art. 114.11, comma 10 (Vigilanza)	
Art. 14.9	9. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano prove che un gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti all'interno del loro territorio come previsto dall'articolo 13 violi le norme applicabili, compresi gli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, esse trasmettano tali prove alle autorità competenti dello Stato membro di origine e chiedano loro di adottare misure appropriate, fatti salvi i poteri di controllo, di indagine e sanzionatori, delle autorità competenti dello Stato membro ospitante nei confronti del gestore di crediti in base al diritto nazionale, segnatamente le norme applicabili al credito o al contratto di credito.	Art. 114.11, comma 11 (Vigilanza)	

<p>Art. 14 (commi 10 e 11)</p>	<p>10. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, abbiano prove che un gestore di crediti viola gli obblighi previsti nella presente direttiva o dalle norme nazionali applicabili al credito o al contratto di credito, esse trasmettano tali prove alle autorità competenti dello Stato membro di origine e chiedano loro di adottare misure appropriate, fatti salvi i poteri di controllo, di indagine e sanzionatori, delle autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.</p> <p>11. Gli Stati membri provvedono affinché, entro due mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 9, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che hanno fornito le prove, informazioni relative a eventuali procedure amministrative o di altro tipo in rapporto alle prove fornite dallo Stato membro ospitante, oppure a sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi imposti al gestore di crediti, oppure una decisione motivata che indichi i motivi per cui non sono state prese misure. Se è stata avviata una procedura, le autorità competenti dello Stato membro di origine informano regolarmente le autorità competenti dello Stato membro ospitante circa l'avanzamento della procedura.</p>	<p>Art. 114.11 (Vigilanza)</p>	
<p>Art. 14.12</p>	<p>12. In caso di continuazione della violazione, da parte di un gestore di crediti, delle norme applicabili, inclusi gli obblighi che gli sono imposti dalla presente direttiva, e dopo che le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno informato lo Stato membro di origine, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano la facoltà di imporre le opportune sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi al fine di garantire l'osservanza della presente direttiva in una delle circostanze seguenti:</p> <p>a) nel caso in cui il gestore di crediti non abbia adottato alcuna misura adeguata ed efficace per porre rimedio alla violazione entro tempi ragionevoli; oppure</p> <p>b) in un caso di urgenza che richieda un'azione immediata per far fronte a un serio rischio per gli interessi collettivi dei debitori.</p>	<p>Art. 114.11, comma 11, 12, 13 (Vigilanza)</p> <p>Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti)</p>	

	<p>Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono imporre le sanzioni amministrative e adottare i provvedimenti correttivi di cui al primo comma indipendentemente dalle sanzioni amministrative e dai provvedimenti correttivi già imposti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.</p> <p>Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono vietare che il gestore di crediti che violi le norme applicabili, inclusi gli obblighi che gli sono imposti dalla presente direttiva, svolga ulteriori attività fintantoché l'autorità competente dello Stato membro di origine non abbia adottato una decisione adeguata o il gestore di crediti non abbia intrapreso azioni per porre rimedio alla violazione.</p>		
<p>Articolo 15.1 (Diritto alle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso)</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché un ente creditizio fornisca a un potenziale acquirente di crediti le informazioni necessarie relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, alle garanzie reali, così da consentire al potenziale acquirente di crediti di effettuare la propria valutazione del valore dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, e la probabilità di recuperare il valore di tale contratto prima della stipula del contratto di trasferimento dei diritti di tale creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, assicurando nel contempo la protezione delle informazioni messe a disposizione dall'ente creditizio e della riservatezza dei dati commerciali.</p>	<p>Art. 114.4, comma 1 (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione)</p>	
<p>Art. 15.2</p>	<p>2. Su base semestrale, gli Stati membri esigono che gli enti creditizi che trasferiscono a un acquirente di crediti i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso, informino le autorità competenti dello Stato membro ospitante designate in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, della presente direttiva, e le</p>	<p>Art. 114.4, comma 2 (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione)</p>	

	<p>autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), almeno di quanto segue:</p> <p>a) dell'identificativo della persona giuridica (LEI) dell'acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 o, laddove tale identificativo non esista:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) dell'identità dell'acquirente di crediti o dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione dell'acquirente di crediti e delle persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale dell'acquirente di crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013; e ii) dell'indirizzo dell'acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19; <p>b) del saldo aggregato dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato trasferiti;</p> <p>c) del numero e dell'entità dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o dei contratti di credito deteriorato trasferiti;</p> <p>d) se il trasferimento include i diritti del creditore derivanti da contratti di credito deteriorato, o i contratti di credito deteriorato stessi, conclusi con i consumatori e i tipi di attività a garanzia dei contratti di credito deteriorato, ove pertinente.</p>		
Art. 15.3	<p>3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 possono chiedere agli enti creditizi di fornire le informazioni di cui a detto paragrafo su base trimestrale ogniqualvolta lo ritengano necessario, anche al fine di monitorare meglio un elevato numero di trasferimenti che potrebbero verificarsi durante un periodo di crisi.</p>	<p>Art. 114.4, comma 3 (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione)</p>	

Art. 15.4	4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunichino immediatamente le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, e qualsiasi altra informazione ritengano necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti in conformità della presente direttiva alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'acquirente di crediti.	Art. 114.12 (Scambio di informazioni e cooperazione)	
Art. 15.5	5. I paragrafi da 1 a 4 sono applicati in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.	Non necessaria (non prescrive un obbligo da recepire)	
Articolo 16.1 (Norme tecniche di attuazione per i modelli di dati)	1. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, al fine di fornire agli acquirenti di crediti informazioni dettagliate sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario per l'analisi, l'adeguata verifica (due diligence) finanziaria e la valutazione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso.	Non necessaria (non prescrive un obbligo da recepire)	
Dall'art. 16.2 all'art. 16.7	<p>2. L'ABE specifica nei progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo i campi di dati, precisando quali sono obbligatori, e il trattamento dei dati per le informazioni riservate di cui all'articolo 15, paragrafo 1.</p> <p>3. I progetti di norme tecniche di attuazione sono proporzionati alla natura e all'entità dei crediti e dei portafogli di crediti.</p> <p>4. Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, l'ABE prende in considerazione quanto segue:</p> <p>a) le pratiche di mercato esistenti nella condivisione dei dati tra acquirenti e venditori;</p> <p>b) il riscontro ricevuto dagli utenti in merito alla loro esperienza nell'utilizzo dei modelli esistenti dell'ABE per le operazioni sui crediti deteriorati;</p> <p>c) analoghi requisiti esistenti a livello di Stato membro;</p>	Non necessaria (non prescrive un obbligo da recepire)	

	<p>d) l'importanza di ridurre al minimo i costi di elaborazione per gli enti creditizi e gli acquirenti di crediti.</p> <p>5. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1 entro il 29 settembre 2022.</p> <p>6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</p> <p>7. I modelli di dati sono utilizzati per le operazioni relative a crediti emessi a decorrere dal 1o luglio 2018 che diventano deteriorati dopo il 28 dicembre 2021. Per i crediti che hanno origine tra il 1o luglio 2018 e la data di entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi compilano il modello per i dati con le informazioni già a loro disposizione.</p>		
Art. 16.8	<p>8. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi applichino le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 6 anche al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, ad altri enti creditizi. I modelli di dati sono utilizzati dagli enti creditizi per la trasmissione di informazioni tra enti creditizi solo nei casi in cui vi sia un trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso.</p>	Art. 114.4, comma 1 (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione)	
Articolo 17.1 (Obblighi degli acquirenti di crediti)	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) l'acquirente di crediti che è domiciliato nell'Unione oppure ha la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell'Unione nomini un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di crediti deteriorato o allo stesso accordo di crediti deteriorato concluso con i consumatori;</p>	Art. 114.3, comma 2 e 3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	

	<p>b) laddove l'acquirente di crediti non sia domiciliato nell'Unione, oppure non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell'Unione, il suo rappresentante designato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, nomini un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, tranne nei casi in cui il rappresentante sia egli stesso un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di crediti deteriorato o allo stesso accordo di crediti deteriorato concluso con:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) persone fisiche, compresi i consumatori e i lavoratori indipendenti; ii) PMI quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (23). <p>Gli Stati membri ospitanti possono estendere il requisito di cui al primo comma ad altri contratti di credito.</p>		
<p>Art. 17.2</p>	<p>2. Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente di crediti non sia soggetto ad alcun requisito amministrativo aggiuntivo per l'acquisto di diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o dello stesso contratto di credito deteriorato oltre a quelli previsti dalle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva o dalle disposizioni pertinenti del diritto inteso alla protezione dei consumatori, del diritto contrattuale, civile o penale. Gli Stati membri provvedono affinché il pertinente diritto dell'Unione e nazionale concernente in particolare l'esecuzione dei contratti, la protezione dei consumatori, i diritti dei debitori, la concessione del credito, le norme relative al segreto bancario e il diritto penale continui ad applicarsi all'acquirente del credito al momento del trasferimento dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito o del contratto di credito stesso all'acquirente di crediti. Il livello di protezione previsto dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale nonché dalle norme in materia di insolvenza per i consumatori e altri debitori non è interessato dal trasferimento dei diritti del creditore in</p>	<p>Art. 114.3, comma 2, ultimo periodo (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)</p>	

	forza del contratto di credito o del contratto di credito stesso all'acquirente di crediti, fatte salve le norme nazionali e internazionali in materia di cambiale e di vaglia cambiario.		
Art. 17.3	3. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali concernenti i registri dei crediti, inclusa la facoltà di chiedere informazioni agli acquirenti di crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso e alla sua esecuzione.	Art. 114.3 comma 7 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	In esercizio delle prerogative nazionali, la norma prevede che gli acquirenti di crediti partecipino alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per il tramite del soggetto che svolge l'attività di recupero (Art. 114.3, comma 7).
Art. 17.4	4. Gli Stati membri possono autorizzare gli acquirenti di crediti a ricorrere a persone fisiche per gestire i contratti di credito che hanno acquistato. Tali persone fisiche sono soggette a un regime nazionale regolamentare e di vigilanza e non beneficiano della libertà prevista dalla presente direttiva di svolgere attività di gestione dei crediti in un altro Stato membro.	N/A Discrezionalità non esercitata	
Art. 17.5	5. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti nominato, o il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), rispetti, a nome dell'acquirente di crediti, gli obblighi imposti all'acquirente di crediti a norma del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 18 e 20. Qualora non sia nominato alcun gestore di crediti o soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), l'acquirente di crediti o il suo rappresentante restano soggetti a tali obblighi. Gli Stati membri possono esigere che il gestore di crediti nominato, o il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), rispetti, a nome dell'acquirente di crediti, gli obblighi imposti all'acquirente di crediti a norma del diritto nazionale anche in relazione al paragrafo 3 del presente articolo.	Art. 114.3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	
Articolo 18.1 e 18.2 (Ricorso a gestori di crediti o altri soggetti)	1. Se l'acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 nomina un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore trasferiti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, gli Stati membri esigono che l'acquirente di crediti o il suo rappresentante informino le autorità competenti del proprio Stato membro di origine dell'identità e dell'indirizzo del soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o del gestore di crediti,	Art. 114.3, commi 3 e 5 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	

	<p>almeno alla data in cui inizia l'attività di gestione dei crediti.</p> <p>2. Se l'acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 nomina un soggetto diverso da quello notificato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, ne informa le autorità competenti del suo Stato membro di origine al più tardi alla data di tale mutamento e indica l'identità e l'indirizzo del nuovo soggetto che ha designato per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore trasferiti in virtù di un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso.</p>		
Art. 18.3	<p>3. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'acquirente di crediti trasmettano senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, alle autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso e alle autorità competenti dello Stato membro di origine del nuovo gestore di crediti, le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2.</p>	Art. 114.3, comma 8 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	
Articolo 19 (Rappresentante di un acquirente di crediti di un paese terzo)	<p>1. Gli Stati membri dispongono che, in caso di conclusione del trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, l'acquirente del credito che non sia domiciliato nell'Unione oppure non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell'Unione designi per iscritto un rappresentante che sia domiciliato nell'Unione oppure abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell'Unione.</p> <p>2. Le autorità competenti si rivolgono al rappresentante di cui al paragrafo 1 in aggiunta all'acquirente di crediti o in vece di quest'ultimo in merito a tutte le questioni relative al rispetto su base continuativa della presente direttiva e detto rappresentante è pienamente responsabile dell'osservanza degli obblighi imposti all'acquirente di crediti ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.</p>	Art. 114.3, comma 3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	
Articolo 20 (Trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 che trasferisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso informi le autorità</p>	Art. 114.3, comma 5, lett. c) (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	

<p>contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, da parte di un acquirente di crediti e comunicazione alle autorità competenti)</p>	<p>competenti del suo Stato membro di origine su base biennale dell'identificativo della persona giuridica (LEI) del nuovo acquirente di crediti e, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 o, se tale identificativo non esiste, comunicati:</p> <p>a) l'identità del nuovo acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 o dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione del nuovo acquirente di crediti o del suo rappresentante e delle persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale del nuovo acquirente di crediti o del suo rappresentante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013; e</p> <p>b) l'indirizzo del nuovo acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19.</p> <p>Inoltre, l'acquirente di crediti o il suo rappresentante comunicano alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine almeno gli elementi seguenti:</p> <p>a) il saldo aggregato dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o i contratti di credito deteriorato trasferito;</p> <p>b) il numero e l'entità dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o i contratti di credito deteriorato trasferito;</p> <p>c) se il trasferimento include i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, concluso con i consumatori e i tipi di attività a garanzia del contratto di credito deteriorato, ove pertinente.</p> <p>2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 possono chiedere agli acquirenti di crediti o, se del caso, ai loro rappresentanti designati in conformità dell'articolo 19, di fornire le informazioni di cui a detto</p>		
---	---	--	--

	paragrafo su base trimestrale ogniqualvolta dette autorità competenti lo ritengano necessario, anche al fine di monitorare meglio un elevato numero di trasferimenti che potrebbero verificarsi durante un periodo di crisi.		
Art. 20.3	3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmettano senza indebito ritardo le informazioni ricevute ai sensi di detti paragrafi alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e alle autorità competenti dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti.	Art. 114.3, comma 8, lett. b) (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	
Articolo 21.1 e 21.2 (Vigilanza da parte delle autorità competenti)	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti ai quali sono state esternalizzate attività di gestione dei crediti a norma dell'articolo 12 osservino le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva su base continuativa e provvedono affinché tali attività siano oggetto di un'adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine, intesa a valutare tale osservanza.</p> <p>2. Lo Stato membro ospitante d'origine di un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 assicura che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano responsabili della vigilanza in relazione agli obblighi di cui all'articolo 10 e agli articoli da 17 a 20 nei confronti dell'acquirente di crediti o, se del caso, dei suoi rappresentanti designati in conformità dell'articolo 19.</p>	Art. 114.11 (Vigilanza)	Segnaliamo un refuso nel par. 2 della versione italiana della SMD
Art. 21.3	3. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dello svolgimento di funzioni e compiti a norma delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.	Articoli 114.5 (Albo dei gestori di crediti in sofferenza), 114.6 (Autorizzazione), 114.11 (Vigilanza), 114.14 (Reclami e esposti) e 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti)	
Art. 21.4	4. Qualora gli Stati membri designino più autorità competenti a norma del paragrafo 3, essi stabiliscono i loro rispettivi compiti e designano una di	N/A La Banca d'Italia è l'unica autorità	

	esse come unico punto di contatto per tutti gli scambi e le interazioni necessari con le autorità competenti degli Stati membri di origine o degli Stati membri ospitanti.	competente ai sensi degli artt. 114.5 e 114.6	
Art. 21.5	<p>5. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per permettere alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 3 del presente articolo di ottenere da acquirenti di crediti o loro rappresentanti designati a norma dell'articolo 19, gestori di crediti, fornitori di servizi di gestione dei crediti a cui un gestore di crediti esternalizza attività di gestione dei crediti a norma dell'articolo 12, debitori e qualsiasi altra persona o autorità pubblica, le informazioni necessarie per provvedere a quanto segue:</p> <p>a) valutare la conformità su base continuativa ai requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;</p> <p>b) indagare su eventuali violazioni di tali requisiti;</p> <p>c) imporre sanzioni amministrative e adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 23.</p>	<p>Art. 114.11 (Vigilanza)</p> <p>Art. 114.13, comma 1 (Rinvio)</p> <p>Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti)</p>	<p>Il richiamo all'articolo 114.13 si giustifica alla luce del rinvio in esso contenuto all'articolo 52 del TUB che disciplina le comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti in favore della Banca d'Italia circa atti e/o fatti che possano costituire irregolarità e/o violazioni delle norme di riferimento.</p>
Art. 21.6	6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma del paragrafo 3 siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative e dei poteri che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva.	N/A	
Articolo 22.1 e 22.2 (Ruolo e poteri di vigilanza delle autorità competenti)	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine designate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, godano di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva, tra cui almeno:</p> <p>a) il potere di concedere o rifiutare un'autorizzazione a norma degli articoli 5 e 6;</p> <p>b) il potere di revocare un'autorizzazione a norma dell'articolo 8;</p>	<p>Art. 114.6, commi 1 e 2 (Autorizzazione)</p> <p>Art. 114.11 (Vigilanza)</p> <p>Art. 114.13, comma 1 (Rinvio)</p> <p>Art. 114.14 (Reclami e esposti).</p> <p>Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti)</p>	

	<p>c) il potere di vietare qualsiasi attività di gestione di crediti;</p> <p>d) il potere di svolgere ispezioni in loco ed extra loco;</p> <p>e) il potere di imporre sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 23;</p> <p>f) il potere di sottoporre a revisione i contratti di esternalizzazione conclusi tra i gestori di crediti e i fornitori di servizi di gestione dei crediti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1;</p> <p>g) il potere di chiedere ai gestori di crediti di rimuovere membri del loro organo di direzione o di amministrazione qualora non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);</p> <p>h) il potere di chiedere ai gestori di crediti di modificare o aggiornare i loro dispositivi interni di governo societario e i loro meccanismi di controllo interno, al fine di garantire in modo efficace il rispetto dei diritti dei debitori in conformità delle leggi che disciplinano il contratto di credito;</p> <p>i) il potere di chiedere ai gestori di crediti di modificare o aggiornare le politiche da essi adottate per garantire il leale e diligente trattamento dei debitori e la registrazione e gestione dei reclami dei debitori;</p> <p>j) il potere di chiedere ulteriori informazioni concernenti il trasferimento dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine designate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato</p>		
--	---	--	--

	<p>membro ospitante e da quello di origine, godano di tutti i poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni e dei compiti stabiliti dalla presente direttiva.</p>		
<p>Art. 22.3 Art. 22.4</p>	<p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, applicando un approccio basato sui rischi, che il gestore di crediti soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da e) ad h).</p> <p>4. Gli Stati membri determinano l'entità della valutazione di cui al paragrafo 3, tenuto conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività del gestore di crediti in questione.</p>	<p>Art. 114.6 (Autorizzazione) Art. 114.11 (Vigilanza)</p>	<p>Per il riferimento alla proporzionalità, cfr. Art. 114.11, comma 13.</p>
<p>Art. 22.5 Art. 22.6</p>	<p>5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante o dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 3, su richiesta di una di tali autorità o qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine lo ritengano opportuno. I dettagli delle sanzioni amministrative o dei provvedimenti correttivi inflitti sono sempre trasmessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, ove pertinente, dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.</p>	<p>Art. 114.12 (Scambio di informazioni e cooperazione)</p>	
	<p>6. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante nonché dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, si scambino tutte le informazioni necessarie per svolgere le funzioni e i compiti rispettivi, previsti dalla presente direttiva.</p>	<p>Art. 114.12 (Scambio di informazioni e cooperazione)</p>	
<p>Art. 22.7</p>	<p>7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine possano imporre al gestore di crediti, al fornitore di servizi di gestione dei crediti ovvero all'acquirente di crediti o al suo rappresentante, designato in conformità all'articolo 19, che non soddisfa i requisiti delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva di adottare sin dalle prime fasi tutte le azioni o le misure necessarie al fine di conformarsi a tali disposizioni.</p>	<p>Art. 114.11 (Vigilanza)</p>	

<p>Articolo 23.1, lett. a) (Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi)</p>	<p>1. Fatto salvo il loro diritto di imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi adeguati, applicabili almeno nelle situazioni seguenti:</p> <p>a) il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti dalle misure nazionali che recepiscono l'articolo 11 o conclude un contratto di esternalizzazione che viola le disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 12 o il fornitore di servizi di gestione dei crediti al quale sono state esternalizzate le attività di gestione dei crediti commette una grave violazione delle disposizioni legali applicabili, in particolare delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;</p>	<p>Art. 144, comma 1 e Artt. 139 e 140</p>	
<p>Articolo 23.1, lett. b)</p>	<p>b) i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), non assicurano il rispetto dei diritti del debitore e la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali;</p>	<p>art. 144, comma 1</p>	
<p>Articolo 23.1, lett. c)</p>	<p>c) la politica del gestore di crediti è inadeguata ai fini del corretto trattamento dei debitori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f);</p>	<p>art. 144, comma 1</p>	
<p>Articolo 23.1, lett. d)</p>	<p>d) le procedure interne del gestore di crediti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), non prevedono disposizioni per la registrazione e il trattamento dei reclami da parte dei debitori in conformità degli obblighi stabiliti nelle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;</p>	<p>art. 144, comma 1</p>	
<p>Articolo 23.1, lett. e)</p>	<p>e) l'acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 non comunica le informazioni previste dalle disposizioni nazionali che recepiscono gli articoli 18 e 20;</p>	<p>art. 144, comma 1</p>	
<p>Articolo 23.1, lett. f)</p>	<p>f) l'acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 non soddisfa il requisito previsto dalle disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 17;</p>	<p>art. 144, comma 1-ter</p>	
<p>Articolo 23.1, lett. g)</p>	<p>g) l'acquirente di crediti non soddisfa il requisito previsto dalle disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 19;</p>	<p>art. 144, comma 1-ter</p>	
<p>Articolo 23.1, lett. h)</p>	<p>h) un istituto di credito non comunica le informazioni previste nelle disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 15;</p>	<p>art. 144, comma 1</p>	

Articolo 23.1, lett. i)	i) il gestore di crediti consente a una o più persone che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di diventare o rimanere membri del suo organo di direzione o di amministrazione;	art. 144, comma 1	
Articolo 23.1, lett. j)	j) il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti nelle misure nazionali che recepiscono l'articolo 24;	art. 144, comma 1	
Articolo 23.1, lett. k)	k) l'acquirente di crediti o, se del caso, il gestore di crediti o qualsiasi entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), non rispetta le disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 10;	art. 144. Comma 1	
Articolo 23.1, lett. l)	l) il gestore di crediti riceve e detiene fondi da debitori quando ciò non è consentito in uno Stato membro a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);	NA	Non c'è sanzione per l'art. 6(1)(b) SMD perché in Italia non sarà vietato ricevere e detenere fondi
Articolo 23.1, lett. m)	m) il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti nelle misure nazionali che recepiscono l'articolo 6, paragrafo 2.	art. 144, comma 1	
Articolo 23.2 e 23.3	<p>2. Le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e comprendono almeno:</p> <p>a) la revoca dell'autorizzazione a svolgere le attività di gestore di crediti;</p> <p>b) un ordine che impone al gestore di crediti o all'acquirente di crediti o, se del caso, al suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 di porre rimedio alla violazione, nonché di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;</p> <p>c) sanzioni amministrative pecuniarie.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi siano effettivamente attuati.</p>	Art. 144 e Art. 144-bis	
Art. 23.4	4. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di provvedimento correttivo e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte	Art. 144-quater e Art. 144, comma 8	I criteri sono già previsti nell'art. 144-quater non oggetto di modifica.

	<p>le circostanze pertinenti, tra cui:</p> <p>a) la gravità e la durata della violazione;</p> <p>b) il grado di responsabilità del gestore di crediti o dell'acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 responsabile della violazione;</p> <p>c) la capacità finanziaria del gestore di crediti o dell'acquirente di crediti responsabile della violazione, anche con riferimento al fatturato complessivo della persona giuridica o al reddito annuo della persona fisica;</p> <p>d) l'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate a causa della violazione dal gestore di crediti o dall'acquirente di crediti o, se del caso, dal suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 responsabile della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati;</p> <p>e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;</p> <p>f) il livello di cooperazione che il gestore di crediti o l'acquirente di crediti responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti delle autorità competenti;</p> <p>g) precedenti violazioni da parte del gestore di crediti o dell'acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 responsabile della violazione;</p> <p>h) le effettive o potenziali conseguenze sistemiche della violazione.</p>		
Art. 23.5	5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al	Art. 144-ter	

	paragrafo 2 ai membri dell'organo di direzione o di amministrazione e alle altre persone che, ai sensi della normativa nazionale, sono responsabili della violazione.		
Art. 23.6 e 23.7	<p>6. Gli Stati membri provvedono affinché, prima di adottare qualsiasi decisione che imponga le sanzioni amministrative o i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti diano al gestore di crediti interessato, all'acquirente di crediti interessato o, se del caso, al suo rappresentante, designato in conformità dell'articolo 19, la possibilità di essere sentito.</p> <p>7. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione che impone sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso.</p>	Art. 145	Le garanzie citate sono già incluse nel TUB e, in particolare, nell'art. 145 TUB.
Art. 23.8	8. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.	N/A	
Articolo 24 (Reclami)	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per il trattamento dei reclami da parte dei debitori.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti trattino i reclami dei debitori a titolo gratuito e registrino i reclami stessi e le misure adottate per darvi seguito.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano e pubblichino una procedura per la gestione dei reclami da parte dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti, i gestori di crediti e i fornitori di servizi di gestione dei crediti, e provvedono affinché siano trattati senza ritardo all'atto del ricevimento.</p>	Art. 114.14	

Articolo 25 (Protezione dei dati personali)	<p>Il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva avviene conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.</p>	<p>N/A</p> <p>La disposizione non reca obblighi di attuazione a carico degli Stati membri.</p>	
Articolo 26 (Cooperazione tra autorità competenti)	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui agli articoli 8, 13, 14, 15, 18, 20 e 22, cooperino tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti o per l'esercizio dei poteri loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Tali autorità competenti coordinano inoltre le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché nell'applicazione di sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi nei casi transfrontalieri.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti forniscano le une alle altre, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni richieste ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalla presente direttiva utilizzino dette informazioni unicamente nell'esercizio delle loro funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Lo scambio di informazioni tra autorità competenti è soggetto agli obblighi di segreto professionale quali previsti dall'articolo 76 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24).</p> <p>4. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto professionale.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare la cooperazione prevista dal presente articolo.</p>	<p>Art. 114.12 che a sua volta rinvia all'art. 7 TUB</p>	

	6. L'ABE facilita lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e ne promuove la cooperazione.		
Articolo 27, n. 1) (Modifiche della direttiva 2008/48/CE)	<p>La direttiva 2008/48/CE è modificata come segue:</p> <p>1) è inserito l'articolo seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 11 bis</i></p> <p style="text-align: center;">Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito</p> <p>Fatti salvi altri obblighi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, prima di modificare i termini e le condizioni di un contratto di credito, il creditore comunichi al consumatore le informazioni seguenti:</p> <p>a) una descrizione chiara delle modifiche proposte e, se del caso, della necessità del consenso del consumatore o delle modifiche introdotte per legge;</p> <p>b) il calendario per l'attuazione delle modifiche di cui alla lettera a);</p> <p>c) i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore a fronte delle modifiche di cui alla lettera a);</p> <p>d) il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;</p> <p>e) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente alla quale il consumatore può presentare il reclamo.»;</p>	Art. 125-bis, commi 2, 3-bis, 3-ter e 3-quater (Contratti e comunicazioni)	
Articolo 27, n. 2) (Modifiche della direttiva 2008/48/CE)	<p>2) è inserito l'articolo il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 16 bis</i></p> <p style="text-align: center;">Morosità e misure di esecuzione</p> <p>1. Gli Stati membri prescrivono ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di un procedimento di esecuzione. Tali misure di tolleranza tengono conto, tra l'altro, della situazione del consumatore e possono consistere, tra l'altro, in:</p>	Art. 125-decies (Inadempimento del consumatorie)	

	<p>a) il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito;</p> <p>b) la modifica dei termini e delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che può includere, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'estensione della durata del contratto di credito; ii) il cambiamento della tipologia del contratto di credito; iii) il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo; iv) la modifica del tasso di interesse; v) la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti; vi) rimborsi parziali; vii) conversioni valutarie; viii) la remissione parziale e il consolidamento del debito. <p>2. L'elenco delle potenziali misure di tolleranza di cui al paragrafo 1, lettera b), non pregiudica le norme stabilite dal diritto nazionale e non impone agli Stati membri di prevedere tutte queste misure nel loro diritto nazionale.</p> <p>3. Gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall'inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento.</p> <p>4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.»;</p>		
<p>Articolo 27, n. 3) (Modifiche della direttiva 2008/48/CE)</p>	<p>3) All'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite. Tuttavia, l'articolo 16 <i>bis</i>, paragrafi 3 e 4, non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori.».</p>	<p>N/A</p>	

<p>Articolo 28, n. 1) (Modifiche della direttiva 2014/17/UE)</p>	<p>La direttiva 2014/17/UE è così modificata:</p> <p>1) è inserito l'articolo seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 27 bis</i></p> <p style="text-align: center;">Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito</p> <p>Fatti salvi altri obblighi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, prima di modificare i termini e le condizioni di un contratto di credito, il creditore comunichi al consumatore le informazioni seguenti:</p> <p>a) una descrizione chiara delle modifiche proposte e, se del caso, della necessità del consenso del consumatore o delle modifiche introdotte per legge;</p> <p>b) il calendario per l'attuazione delle modifiche di cui alla lettera a);</p> <p>c) i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore a fronte delle modifiche di cui alla lettera a);</p> <p>d) il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;</p> <p>e) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente alla quale il consumatore può presentare il reclamo.»;</p>	<p>Art. 120-noviesdecies, commi 1, 2-<i>bis</i> e 2-<i>ter</i> (Disposizioni applicabili)</p>	
<p>Articolo 28, n. 2) (Modifiche della direttiva 2014/17/UE)</p>	<p>2) l'articolo 28 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p style="padding-left: 20px;">«1. Gli Stati membri prescrivono ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedure di escussione. Tali misure di tolleranza tengono conto, tra l'altro, della situazione del consumatore e possono consistere, tra l'altro, in:</p> <p>a) un rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito;</p> <p>b) una modifica dei termini e delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che può includere, tra l'altro:</p> <p style="padding-left: 40px;">i) l'estensione della durata del contratto di credito;</p>	<p>NA</p>	<p>Già presente in normativa primaria un presidio (Art. 120-quinquiesdecies)</p>

	<p>ii) il cambiamento della tipologia del contratto di credito;</p> <p>iii) il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo;</p> <p>iv) la modifica del tasso di interesse;</p> <p>v) la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti;</p> <p>vi) rimborsi parziali;</p> <p>vii) conversioni valutarie;</p> <p>viii) la remissione parziale e il consolidamento del debito.»;</p> <p>b) è inserito il paragrafo seguente:</p> <p>«1 <i>bis</i>. L'elenco delle potenziali misure di tolleranza di cui al paragrafo 1, lettera b), non pregiudica le norme stabilite dal diritto nazionale e non impone agli Stati membri di prevedere tutte queste misure nel loro diritto nazionale.»;</p>		
<p>Articolo 28, n. 3) (Modifiche della direttiva 2014/17/UE)</p>	<p>3) è inserito l'articolo seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 28 bis</i></p> <p style="text-align: center;">Cessione dei diritti acquisiti dal creditore o del contratto di credito stesso</p> <p>1. In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, il consumatore ha il diritto di far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all'indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.</p> <p>2. Il consumatore è informato della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il creditore originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore.».</p>	<p>Art. 120-<i>noviesdecies</i>, comma 1 (Disposizioni applicabili)</p>	
<p>Articolo 29 (Comitato)</p>	<p>1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).</p>	<p>N/A</p> <p>L'articolo non reca obblighi di attuazione a carico dello Stato</p>	

	2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.		
Articolo 30 (Valutazione)	<p>1. Entro il 29 dicembre 2026 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale valutazione comprende almeno quanto segue:</p> <p>a) il numero di gestori di crediti autorizzati nell'Unione e il numero di gestori di crediti che forniscono i loro servizi in uno Stato membro ospitante;</p> <p>b) il numero di diritti del creditore derivanti da contratti di credito deteriorato o di contratti di credito deteriorato acquistati da enti creditizi da acquirenti di crediti che siano domiciliati oppure abbiano la propria sede legale oppure, qualora a norma del loro diritto nazionale non abbiano una sede legale, la propria sede principale nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, o in uno Stato membro diverso da quello dell'ente creditizio o al di fuori dell'Unione europea;</p> <p>c) una valutazione del rischio esistente di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato alle attività svolte da gestori di crediti e da acquirenti di crediti;</p> <p>d) una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti ai sensi dell'articolo 26.</p> <p>2. Se la valutazione individua problemi significativi in relazione al funzionamento della presente direttiva, la relazione illustra in che modo la Commissione intende affrontare i problemi individuati, ivi compresi le misure e i tempi dell'eventuale revisione.</p>	<p>N/A</p> <p>L'articolo non reca obblighi di attuazione a carico dello Stato</p>	
Articolo 31 (Clausola di riesame)	Fatte salve le prerogative legislative del Parlamento europeo e del Consiglio, entro il 29 dicembre 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che riguarda:	<p>N/A</p> <p>L'articolo non reca obblighi di attuazione a carico dello Stato</p>	

	<p>a) l'adeguatezza del quadro normativo per quanto riguarda l'eventuale introduzione di massimali sulle commissioni derivanti da inadempimento applicabili ai contratti di credito conclusi con:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) persone fisiche per fini connessi all'attività commerciale o professionale di tali persone fisiche; ii) le PMI quali definite all'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE; iii) qualsiasi debitore, purché il credito sia garantito da una persona fisica o sia garantito da attività o beni appartenenti a tale persona fisica; <p>b) aspetti pertinenti, comprese le potenziali misure di tolleranza, dei contratti di credito conclusi con:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) persone fisiche per fini connessi all'attività commerciale o professionale di tali persone fisiche; ii) le PMI, quali definite all'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE; iii) qualsiasi debitore, purché il credito sia garantito da una persona fisica o sia garantito da attività o beni appartenenti a tale persona fisica; <p>c) la necessità e la fattibilità di elaborare norme tecniche di attuazione o di regolamentazione o altri mezzi adeguati per introdurre formati comuni di segnalazione per le comunicazioni ai debitori ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e sulle misure di tolleranza.</p>		
--	--	--	--

	Ove opportuno, la relazione di cui al primo comma è corredata di una proposta legislativa.		
Articolo 32 (Recepimento)	<p>1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.</p> <p>2. Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 30 dicembre 2023.</p> <p>In deroga al primo paragrafo, i soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti in conformità del diritto nazionale al 30 dicembre 2023 sono autorizzati a continuare a svolgere tali attività di gestione dei crediti nel loro Stato membro di origine fino al 29 giugno 2024 o fino alla data in cui ottengono un'autorizzazione ai sensi della presente direttiva, se quest'ultima data è anteriore.</p> <p>Gli Stati membri in cui sono già in vigore regimi equivalenti o più rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalla presente direttiva in relazione alle attività di gestione dei crediti possono consentire ai soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti nell'ambito di tali regimi al 30 dicembre 2023 di essere automaticamente riconosciuti come gestori di crediti autorizzati dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.</p> <p>3. Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>	Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)	
Articolo 33 (Entrata in vigore)	La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	N/A L'articolo non reca obblighi di	

		attuazione a carico dello Stato	
Articolo 34 (Destinatari)	Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva	N/A L'articolo non reca obblighi di attuazione a carico dello Stato	